

COMUNE DI PIEVE EMANUELE

Città Metropolitana di Milano



Via Viquarterio, n. 1 – 20090 Pieve Emanuele - Cod. Fisc. 80104290152 – P. IVA 04239310156

Ufficio Pari opportunità - Tel.: 02/90788244

sito: www.comune.pieveemanuele.mi.it

SCHEMA DI CONVENZIONE

Il giorno ... del mese di ... dell'anno 2025 a Pieve Emanuele (MI)

TRA

il Comune di Pieve Emanuele, C.F. 80104290152 e P.IVA 04239310156, con sede a Pieve Emanuele (MI) in via Viquarterio, n.1, di seguito indicato come il “Comune”, nella persona del dott. Giuseppe Nettis, C.F. NTTGPP79A20E038E, nato a Gioia del Colle (BA) il 20/01/1979, residente per la funzione presso il Comune di Pieve Emanuele, Funzionario di E.Q. dell'Area politiche sociali e servizi scolastici del Comune di Pieve Emanuele, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta,

E

.....

PREMESSO

- che il Codice del Terzo settore, Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. e la Legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 e s.m.i. (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) riconoscono il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuovono lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favoriscono l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali;
- che l'articolo 7, comma 1, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 affida, tra gli altri, ai Comuni il compito di favorire l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- che opera nei settori in cui rientrano le attività previste dalla Convenzione;

RICHIAMATI

- gli artt. 2 e 56 del Codice del terzo settore Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- l'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la Deliberazione della Giunta N° 81 del 02/07/2025 con la quale l'Amministrazione comunale ha inteso adottare soluzioni tese a sviluppare sul territorio politiche più efficaci per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, individuando un immobile di proprietà comunale da destinare esclusivamente allo scopo
- lo Statuto del Comune di Pieve Emanuele, ed in particolare gli articoli 5 (Obiettivi e Principi

fondamentali dell'attività comunale) e 84 (Libero Associazionismo);

- lo Statuto e la Carta dei Valori di ...;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

Il Comune di Pieve Emanuele e ... cooperano per sviluppare sul territorio interventi più efficaci per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, come meglio specificati nel successivo articolo 2, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 2 – Natura delle attività volontaristiche

... si impegna a fornire servizi e interventi che permettano l'accompagnamento e la fuoriuscita delle donne da situazioni di rischio e di violenza.

La suddetta attività dovrà essere svolta per un monte ore settimanale minimo pari a 20 ore.

Di seguito si elencano i servizi minimi da garantire:

- ascolto telefonico;
- colloqui di accoglienza;
- supporto psicologico;
- aiuto legale;
- educazione finanziaria;
- costante raccordo con gli altri soggetti essenziali della Rete (servizi sociali, sistema socio-sanitario, Forze dell'ordine ecc.);
- Presenza ad iniziative ed eventi territoriali di sensibilizzazione per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere;

Le attività, a carico di ..., si configurano come attività di volontariato in quanto svolte gratuitamente, in modo continuativo e senza fine di lucro e sono pertanto da considerare nei limiti delle disponibilità dei volontari dell'associazione.

Articolo 3 – Responsabilità

Referenti per la presente Convenzione sono, in rappresentanza del Comune, il Dott. Giuseppe Nettis e, in rappresentanza di ..., il dott./ssa

Essi vigilano reciprocamente sullo svolgimento delle rispettive attività, avendo cura di verificare che vengano rispettati i diritti e la dignità dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

Articolo 4 - Impegni di ...

... si impegna a:

- mettere a disposizione volontari qualificati in numero adeguato alle attività di cui alla presente convenzione;
- promuovere attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere sul territorio;
- stipulare apposita polizza assicurativa per i volontari incaricati, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti, che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività di che trattasi;
- garantire il buono stato dei luoghi e delle attrezzature date in uso, salvo il naturale deterioramento, nonché farsi carico della manutenzione ordinaria dell'immobile;
- comunicare annualmente mediante relazione le attività svolte.

..., oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, si impegna a garantire nell'ambito dei principi fissati dalle normative nazionali e regionali di settore:

1. il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale dell'utente, delle sue convinzioni religiose ed opinioni politiche;
2. la continuità delle attività per il tempo concordato, fatta salva la facoltà di recedere in ogni momento, previo preavviso scritto di due mesi;
3. la tempestiva informazione di ogni variazione e notizia utile alla corretta gestione delle attività;
4. la partecipazione dei volontari a percorsi di aggiornamento e di formazione, al fine di migliorare la qualità dell'intervento;
5. la corretta conservazione della documentazione;
6. il rispetto della normativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 5 – Impegni del Comune

Il Comune, per propria parte, si impegna a:

- concedere in comodato d'uso gratuito l'immobile sito in via dei Pini n. 8 (vedi Planimetria allegata);
- farsi carico della manutenzione straordinaria dell'immobile e delle utenze dello stesso;
- contribuire alla promozione delle attività oggetto della presente Convenzione.

Articolo 6 - Durata della convenzione

La durata della presente Convenzione è di anni quattro a far data dal 01.01.2026 e sino al 31.12.2029.

Articolo 7 - Modifica della convenzione

La presente convenzione può essere modificata, in ogni caso, prima della naturale scadenza, previo accordo scritto tra le parti.

Articolo 8 - Risoluzione del rapporto

Ognuna delle parti può chiedere la risoluzione consensuale della presente convenzione, allorquando si verificasse il venir meno dell'interesse pubblico sotteso alla collaborazione da parte comunale e la mancanza delle condizioni fondamentali per la prosecuzione di una proficua collaborazione tra il Comune di Pieve Emanuele e....

La volontà di risoluzione deve essere comunicata per iscritto e con due mesi di preavviso. Prima della risoluzione consensuale le parti si incontrano per la verifica congiunta delle motivazioni.

Il Comune di Pieve Emanuele può altresì, previo incontro formale tra le parti ed eventuale diffida, risolvere la presente convenzione per provata inadempienza da parte dell'organizzazione agli impegni previsti ed assunti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'... stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Associazione/Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo avviso con lettera raccomandata e con un preavviso di almeno 30 giorni per grave inadempienza del Comune di Pieve Emanuele agli impegni assunti e previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 9 - Sospensione o riduzione delle attività

Le attività realizzate dall'Associazione non possono essere sospese o ridotte, salvo i casi di forza maggiore non imputabili all'Associazione medesima.

... ha l'obbligo di comunicare per iscritto ai competenti organi comunali, con la massima sollecitudine e comunque entro 24 ore, i casi di forza maggiore che dovessero comportare la sospensione o la riduzione delle attività.

Articolo 10 – Monitoraggio attività

Il Comune verifica i risultati delle attività offerte anche attraverso:

- incontri periodici;
- report annuale delle attività svolte da parte di ...

Articolo 11 – Rispetto normativa privacy

L'Associazione ... diè tenuta all'osservanza della normativa sulla privacy ed è tenuta a comunicare all'Amministrazione il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Il Comune, in quanto titolare dei dati che vengono utilizzati per lo svolgimento delle attività, dovrà fornire al responsabile della privacy nominato dall'associazione, le istruzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 12 - Foro competente

Per le materie non delegabili ad arbitri sarà competente il Foro di Milano.

Articolo 13 - Registrazione della convenzione

La presente Convenzione è esente sia dall'imposta di bollo sia dall'imposta di registro in virtù del disposto dell'art. 82 del Codice del terzo settore.

Articolo 14 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività di volontariato.

Letto, approvato e sottoscritto a Pieve Emanuele il ...

per il Comune di Pieve Emanuele

per ...

Il Funzionario di E.Q.
Area politiche sociali e servizi scolastici
Dott. Giuseppe Nettis

Il Legale Rappresentante
...